

27/10/09 0134527 UNINA FEDII
U.P.T.A.Tit.VIII-15

Ai Presidenti di Polo

Ai Direttori di Polo

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori dei Dipartimenti, dei
Centri, dei Centri Interdipartimentali
e dei Centri Interuniversitari

Al Direttore dell'Azienda agraria
sperimentale "Torre Lama"

Al Direttore dell'Orto Botanico

Ai Direttori di Biblioteca

e p.c. Alla Segreteria del Collegio
dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale e consulenza professionale:
in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Come è noto, l'art.7, c.6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi nel corso degli ultimi anni (L.133/08 di conversione del d.l.112/08, L.69/09 e L.102/09 di conversione del d.l.78/09).

Si riporta nel seguito l'attuale formulazione dell'articolo in esame:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”

In via preliminare, si ricorda che la Corte dei Conti ha più volte ribadito, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, che il ricorso agli incarichi di lavoro autonomo può lecitamente avvenire soltanto se occorre far fronte ad esigenze eccezionali e temporanee alle quali non si può sopperire con la struttura esistente. Ciò in virtù del cosiddetto “principio di autosufficienza” che costituisce ius receptum, secondo il quale la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e il proprio personale.

Sulla base del quadro normativo sopra esposto, le amministrazioni pubbliche, tra cui sono ricomprese anche le università, possono conferire incarichi, per attività straordinarie e altamente qualificate, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo le deroghe previste nello stesso art.7, c. 6 citato, in presenza dei presupposti ivi elencati alle lettere a), b), c) e d). Tali presupposti devono tutti ricorrere affinché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale. Infatti, si evidenzia che il riassetto della disciplina operato dal d.l.112/08 convertito con modificazioni in L.133/08 ha investito anche l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni dei presupposti sopra illustrati, posto che il comma 6 espressamente prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In merito, si conferma inoltre il divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale la cui spesa risulti gravare direttamente o indirettamente a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo, ribadito da ultimo con nota direttoriale prot.n.48590/07.05.08.

Da ultimo, come è noto, il d.l.78/2009 convertito con modificazioni in L.102/2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, ha introdotto ulteriori adempimenti in relazione agli incarichi di lavoro autonomo.

1 - Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

L'art.17, comma 30, della citata legge ha modificato l'art.3, comma 1, della legge n.20 del 14 gennaio 1994, dedicato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

L'articolo de quo ha, infatti, ricompreso nel novero degli atti soggetti al predetto controllo preventivo di legittimità anche:

- 1) gli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
- 2) gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n.266.

Per tali controlli è competente “la sezione centrale del controllo di legittimità”.

L'iter attraverso il quale si snoda il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti è tracciato dall'art.3, comma 2, della L.20/1994 che testualmente si riporta: “*I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.*”

A tale riguardo, si precisa che il Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo, investito della problematica relativa all'applicabilità del suddetto controllo preventivo anche alle amministrazioni universitarie, con verbale del 26.10.2009, si è pronunciato positivamente, sia pure auspicando un intervento della Sezione centrale del controllo della Corte dei Conti e specifiche istruzioni del MIUR.

In virtù, pertanto, del nuovo disposto normativo e nelle more di successive eventuali direttive da parte della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, le SS.LL. sono tenute a trasmettere, con raccomandata con avviso di ricevimento A/R, all'Ufficio Controllo Preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali della Corte dei Conti, sito in Roma, alla Via Talli, n.141 cap 00139, i seguenti atti:

- 1) per le collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni occasionali:
 - la delibera, in copia conforme, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico e dalla quale si possa desumere il rispetto di tutti i presupposti di legittimità sottesi al conferimento dell'incarico, compresa l'attestazione del Responsabile sull'assenza all'interno della Struttura di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
 - l'avviso pubblico, di indizione della procedura selettiva, in copia conforme;
 - il decreto di approvazione degli atti, in originale e copia conforme;
 - il contratto individuale di conferimento dell'incarico, in originale ed in copia conforme, sottoscritto dai soggetti interessati;
 - il curriculum vitae del soggetto cui è conferito l'incarico;
 - idonea documentazione dalla quale risulti il fondo su cui grava la spesa, che non deve incidere, in via diretta o indiretta, sul Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo;
- 2) per le consulenze professionali:
 - la delibera, in copia conforme, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico e dalla quale si possa desumere il rispetto di tutti i presupposti di legittimità sottesi al conferimento dell'incarico, compresa l'attestazione del Responsabile sull'assenza all'interno della Struttura di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

- l'avviso pubblico di indizione della procedura selettiva, in copia conforme;
- il decreto di approvazione degli atti, in originale e copia conforme;
- la lettera di affidamento dell'incarico, in originale e copia conforme, sottoscritta dai soggetti interessati;
- il curriculum vitae del soggetto cui è conferito l'incarico;
- idonea documentazione dalla quale risulti il fondo su cui grava la spesa, che non deve incidere, in via diretta o indiretta, sul Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo.

Al fine di garantire la corretta applicazione della norma in esame nonché un'uniformità dell'agire amministrativo, il contratto, per le collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni occasionali, o lettera di affidamento incarico, per le consulenze professionali, dovranno contenere la seguente clausola: "l'efficacia del presente contratto / lettera di affidamento incarico è sospesa fino all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.3, c.1 della L.n.20/94 come modificato dall'art.17, c.30 del d.l.n.78/09 conv. con mod. in L.n.102/09".

A tal proposito si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rigoroso rispetto del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto/lettera di affidamento dell'incarico nelle more dell'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti e sulla responsabilità amministrativo-contabile che scaturisce in caso di illegittimo inizio dell'attività lavorativa oggetto dell'incarico stesso, in assenza dell'esito del predetto controllo.

Si confermano, inoltre, gli obblighi di comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, sita alla via Ammiraglio Acton n.35, 80133 Napoli, ribaditi da ultimo con circolare direttoriale prot.n.35758 del 18.03.2009.

2 - Il rapporto informativo annuale

Ai sensi del combinato disposto dei commi 26, lett.b), e 27 dell'art.17 del d.l.n.78/2009 conv. con mod. in L.n.102/2009, le pubbliche amministrazioni dovranno redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive che saranno fornite dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un analitico rapporto informativo sugli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da trasmettere entro il successivo 31 gennaio ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interni nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, ciascun Responsabile di Struttura sarà tenuto ad adempiere all'obbligo di cui sopra con modalità che saranno rese note con successiva circolare, non appena sarà emanata la direttiva ministeriale.

Si fa riserva di comunicare con successiva circolare eventuali diverse disposizioni.

F.to IL RETTORE
Guido TROMBETTI

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari speciali
 Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
 Unità organizzativa responsabile del procedimento:
 Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
 Responsabile del procedimento:
 Dott.ssa Gabriella Formica, Capo Ufficio ad interim
 Per chiarimenti: sig.re La Volpe/Nigro tel.0812537700
 Dott.ssa Mariarosaria Casale tel.0812537714
 fax 0812537713